



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

BOZZA P.T.P.C.T. ESTRATTA dal redigendo

**PIANO INTEGRATO ATTIVITÀ E
ORGANIZZAZIONE**

2022-2024

Documento approvato con delibera di Giunta del

[...]

2.2. Contesto con rilevanza sui rischi corruttivi

Al fine di analizzare il contesto esterno rilevante ai fini della individuazione dei rischi corruttivi per una adeguata pianificazione di prevenzione (come più avanti descritta) sono stati esaminati i documenti prodotti da istituzioni nazionali e sovranazionali riguardanti il territorio dello Stato e quello della nostra regione.

Nella “**Relazione sullo Stato di diritto 2021** - Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Italia” che accompagna il documento “COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI”, in tema di lotta alla corruzione la **Commissione Europea** rappresenta quanto segue.

Pur se “*la percezione fra gli esperti e i dirigenti aziendali è che il livello di corruzione nel settore pubblico continui ad essere relativamente elevato*”, sono entrate in vigore modifiche legislative per reprimere la corruzione e i reati ad essa connessi in modo più coerente.

Inoltre “*la cooperazione fra le istituzioni impegnate nella lotta contro la corruzione funziona bene, specialmente in relazione alla criminalità organizzata. La cooperazione fra la Guardia di Finanza, l'Unità di informazione finanziaria, la Procura della Corte dei Conti, la Direzione nazionale antimafia e l'Autorità Anticorruzione sulla segnalazione di attività sospette si è dimostrata efficace, in particolare per quanto riguarda la corruzione nelle procedure di gara pubbliche e l'illegalità nella pubblica amministrazione*”.

Gli sforzi di lotta contro la corruzione “*continuano ad essere ostacolati da tempi eccessivi di esaurimento dei procedimenti, in particolare a livello di appello*”; però “*risultati positivi nel contenimento della durata dei processi si sono registrati precedentemente presso gli organi giurisdizionali di primo grado e la Corte di cassazione*”.

Infine “*la pandemia di COVID-19 ha aumentato significativamente il rischio che la criminalità si infiltri ulteriormente nell'economia legale dell'Italia tramite la corruzione e i reati ad essa connessi. Secondo le forze di polizia i criminali hanno approfittato in particolare dell'acquisto di piccole imprese private, come ristoranti in difficoltà economiche a causa della pandemia di COVID-19, e di prodotti sanitari quali mascherine, dispositivi di protezione e gadget medici, come mezzo per facilitare altri reati connessi alla corruzione, quale il riciclaggio di denaro*”


Riprende il trend positivo per il nostro Paese dell'**Indice di percezione della Corruzione (CPI)** - la cui classifica si basa sul livello di corruzione percepita nel settore pubblico in 180 Paesi

al mondo - misurato annualmente da "Transparency International" e pubblicato, per l'Italia, sul sito <https://www.transparency.it/> .

“L'Italia guadagna 3 punti e compie un balzo di 10 posizioni nella classifica dei Paesi presi in esame da Transparency International nell'edizione 2021 dell'Indice di percezione della corruzione. Nel ranking che dà conto della reputazione di 180 Paesi, l'Italia si attesta al 42esimo posto, con un punteggio di 56, mentre lo scorso anno era 52esima. Cresce dunque la fiducia internazionale, anche se è ancora lontana la media dell'Ue, che è di 64. In dieci anni sono stati 14 i punti guadagnati dall'Italia. Il progresso, rileva Transparency, «è il risultato della crescente attenzione dedicata al problema della corruzione nell'ultimo decennio e fa ben sperare per la ripresa economica del Paese dopo la crisi generata dalla pandemia» (I Sole 24 Ore, 25/01/22).

INDICE DI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE 2021

PER L'ITALIA +14 DAL 2012 AL 2021




www.transparency.it/indice-percezione-corruzione #cpi2021

This work from Transparency International (2021) is licensed under CC BY-ND 4.0

INDICE DI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE 2021

Il livello di corruzione percepito in 180 paesi nel mondo.



PUNTEGGIO/PAESE													
88	Danimarca	67	Cile	53	Cipro	42	Burkina Faso	36	Moldavia	30	Laos	23	Iraq
88	Finlandia	67	Stati Uniti d'America	53	Ruanda	42	Bulgaria	36	Panama	30	Paraguay	23	Zimbabwe
88	Nuova Zelanda	65	Barbados	53	Arabia Saudita	41	Timor Est	36	Perù	30	Togo	22	Eritrea
85	Norvegia	64	Bahamas	52	Oman	41	Bielorussia	35	Albania	30	Kenya	21	Congo
85	Singapore	63	Qatar	49	Slovacchia	41	Trinidad e Tobago	35	Bosnia ed Erzegovina	29	Angola	21	Guinea Bissau
85	Svezia	62	Corea del Sud	49	Armenia	40	Grecia	35	Malawi	29	Liberia	20	Ciad
84	Svizzera	62	Portogallo	49	Giordania	40	India	35	Mongolia	29	Mali	20	Comore
82	Paesi Bassi	61	Lituania	49	Namibia	39	Kosovo	35	Tailandia	29	Russia	20	Haiti
81	Lussemburgo	61	Spagna	48	Malesia	39	Colombia	34	El Salvador	28	Mauritania	20	Nicaragua
80	Germania	59	Israele	47	Croazia	39	Etiopia	34	Sierra Leone	28	Myanmar	20	Sudan
79	Regno Unito	59	Lettonia	46	Cuba	39	Guyana	34	Egitto	28	Pakistan	19	Burundi
79	Hong Kong	59	Saint Vincent e Grenadine	46	Montenegro	39	Marocco	33	Nepal	28	Uzbekistan	19	Repubblica Democratica del Congo
77	Canada	58	Portogallo	45	Cina	39	Macedonia del Nord	33	Filippine	27	Camerun	17	Libia
74	Irlanda	58	Capo Verde	45	Romania	39	Suriname	33	Zambia	27	Kirghizistan	17	Turkmenistan
74	Irlanda	58	Costa Rica	45	Sao Tome e Principe	39	Tanzania	33	Algeria	26	Uganda	17	Guinea Equatoriale
74	Estonia	57	Slovenia	45	Vanuatu	39	Vietnam	32	Eswatini	26	Madagascar	16	Afghanistan
74	Austria	57	Italia	45	Giamaica	38	Argentina	32	Ucraina	26	Mozambico	16	Corea del Nord
72	Australia	56	Polonia	44	Sudafrica	38	Brasile	31	Gabon	25	Guatemala	16	Yemen
72	Belgio	56	Saint Lucia	44	Tunisia	38	Indonesia	31	Messico	25	Guinea	14	Venezuela
72	Giappone	55	Botswana	44	Ghana	38	Lesotho	31	Niger	25	Iran	13	Somalia
72	Uruguay	55	Dominica	43	Ungheria	38	Turchia	31	Papua Nuova Guinea	25	Tagikistan	13	Siria
71	Francia	55	Fiji	43	Kuwait	38	Gambia	30	Azerbaijan	24	Libano	11	Sud Sudan
70	Seychelles	55	Georgia	43	Ungheria	38	Turchia	30	Azerbaijan	24	Nigeria		
69	Emirati Arabi Uniti	54	Repubblica Ceca	43	Senegal	37	Kazakistan	30	Bolivia	24	Repubblica Centrafricana		
68	Bhutan	54	Malta	43	Isole Solomone	37	Sri Lanka	30	Gibuti	23	Cambogia		
68	Taiwan	54	Mauritius	42	Bahrain	36	Costa d'Avorio	30	Repubblica Dominicana	23	Honduras		
68	Taiwan	53	Grenada	42	Benin	36	Ecuador	30		23			

transparency.org/en/cpi

Infine si riportano i dati interessanti, pubblicati a Febbraio 2022, dal **Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - direzione centrale Polizia criminale** riguardanti i fatti di delittuosità registrati Italia, suddivisi per Regione e per tipologia: concussione; reati corruttivi; peculato; abuso d'ufficio.

Si nota una generale diminuzione (a parte l'abuso d'ufficio che rimane stabile) di tutti i delitti contro la P.A dal 2004 al 2021:




Delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi in Italia dal 2004 al 2021.

(Dati di fonte SDI/SSD non consolidati per il 2021, estratti il 21/01/2022)


	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Var. % 2004-2021
Concussione (artt. 317 e 319 quater c.p.)	138	115	86	130	145	140	146	130	168	161	144	109	119	104	84	88	97	59	-57,2 %
Reati corruttivi (artt. 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322 e 346 bis c.p.)	414	359	361	386	463	460	382	430	433	402	350	468	412	444	328	388	327	232	-44,0 %
Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui (artt. 314 e 316 c.p.)	291	290	258	292	296	371	436	377	500	466	429	378	388	377	356	468	278	256	-12,0 %
Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)	1.016	1.051	935	1.097	1.168	1.099	1.193	1.196	1.259	1.144	1.254	1.179	1.177	1.106	1.063	1.009	1365	1.025	+0,9 %

Numero di Reati Commessi georeferenziati: **6.081** su 6.081 (100,00%)



Sono poi piuttosto incoraggianti le tabelle di dettaglio riferite ai reati corruttivi (Artt. 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322 346 bis codice penale) per il nostro territorio di riferimento, poiché le Marche sono sempre posizionate nella parte bassa della classifica:

Numero di Reati Commessi georeferenziati: **1.094** su 1.094 (**100,00%**)



Regione	Reati Comm per 100K Res
MOLISE	4,38
UMBRIA	3,53
CALABRIA	3,28
VALLE D AOSTA	3,12
BASILICATA	2,72
LAZIO	2,50
CAMPANIA	2,40
SICILIA	2,36
PUGLIA	2,08
PIEMONTE	1,82
MEDIA NAZIONALE	1,80
TOSCANA	1,73
LOMBARDIA	1,55
EMILIA-ROMAGNA	1,53
ABRUZZO	1,49
TRENTINO-ALTO ADIGE	1,06
MARCHE	1,02
FRIULI VENEZIA GIULIA	0,89
LIGURIA	0,87
SARDEGNA	0,60
VENETO	0,51

[...]

4.4 Rischi corruttivi e trasparenza - Piano Triennale di Prevenzione delle Corruzione e Trasparenza.

4.4.1. Il processo di elaborazione e adozione del P.T.P.C.T

4.4.1.1. Relazione del R.P.C.T. sull'attuazione del P.T.P.C.T nell'anno 2021.

Trattandosi, come detto, di un Ente di recente istituzione il presente Piano, riferito al triennio 2022-24, rappresenta il secondo aggiornamento del PTPCT e costituisce un elemento necessario nel ciclo di gestione dell'Ente integrato nel presente documento e coordinato con il Piano delle performance.

La relazione del RPCT 2021 è stata adottata e pubblicata sul sito camerale entro il termine (31/01/22) e nelle modalità previste dall'ANAC.

Si segnala in particolare che nel 2021 non sono stati accertati casi di illecito, neppure di rilevanza esclusivamente disciplinare.

4.4.1.2. Obiettivi strategici e interazione con gli altri strumenti di programmazione-

Il Piano delle Performance della Camera delle Marche prevede specifici obiettivi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, meglio descritti nelle relative schede a cui si rinvia:

- O.S. 4.1 - Ulteriori interventi organizzativi finalizzati alla digitalizzazione ed integrazione delle procedure interne e di flusso finalizzate alla migliore operatività dell'Ente: Attività di armonizzazione di atti e procedure a seguito costituzione della nuova Camera: [...]- Aggiornamento del Piano Anticorruzione con nuovi criteri Anac e adempimenti conseguenti - Semplificazione pubblicazioni sezione Amministrazione trasparente [...]- Indicatori:
 - Adeguamento Piano Triennale della Corruzione e della trasparenza al PNA, secondo nuovi criteri ANAC ed indicazioni Unioncamere (Tipologia: Efficienza)
 - Aggiornamento tempestivo delle sezioni e sottosezioni di "Amministrazione Trasparente" (Tipologia: Efficienza)
- O.O. 4.1.1.A - Adozione misure anticorruzione: Aggiornamento Piano TPCT con inserimento nel "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione (PIAO) (RPP 2022 "Compliance

normativa- Privacy): Adozione misure anticorruzione (RPP 2022 “Compliance normativa-Anticorruzione): 1) Aggiornamento del Piano triennale Anticorruzione secondo le linee guida di orientamento preannunciate da Unioncamere nazionale con le nuove metodologie di valutazione del rischio coerentemente con quanto previsto dalla Delibera Anac n. 1064/19” e razionalizzazione delle pubblicazioni con alimentazione di banche dati pubbliche in luogo di pubblicazione manuale: “consulentipubblici.gov.it” in luogo della pubblicazione di “Consulenti e collaboratori” attraverso applicativo “Pubblicamera”; 2) gestione formalizzata delle varie categorie di accesso (civico, generalizzato e documentale) e aggiornamento/pubblicazione del registro. Indicatori:

- Predisposizione Piano Prevenzione della corruzione e della Trasparenza con eventuale inserimento nel "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione (PIAO) (Tipologia: Efficienza)
- Formazione generale al Personale in tema Anticorruzione-Accesso (Tipologia: Efficacia)
- Grado di aggiornamento registro degli accessi (civico, generalizzato e documentale) e pubblicazione entro 7 giorni dalla fine dei trimestri di riferimento (Tipologia: Efficienza)

4.4.1.3. Il coinvolgimento degli stakeholder

Ai fini dell'elaborazione di questa edizione del P.T.P.C (integrato con gli altri strumenti di programmazione) la Camera di Commercio delle Marche ha coinvolto gli stakeholder interni.

Per le azioni e le specifiche modalità di coinvolgimento degli stakeholder esterni, nonché la raccolta e gestione dei suggerimenti e segnalazioni in materia di lotta alla corruzione si vedano i successivi paragrafi.

4.4.1.4. Aree di rischio: metodologia di individuazione.

La “gestione del rischio corruzione” è il processo con il quale si misura il rischio e successivamente si sviluppano le azioni, al fine di ridurre le probabilità che l'evento a rischio accada.

Attraverso il P.T.P.C.T. si pianificano le azioni proprie del processo, che richiede l'attivazione di meccanismi di consultazione con il personale dedicato, con il coinvolgimento attivo dei referenti che presidiano i diversi ambiti di attività.

Le fasi principali della attività di gestione del rischio sono:

1. mappatura dei processi, fasi e attività relativi alla gestione caratteristica della Camera;
2. valutazione del rischio per ciascun processo, fase e/o attività;
3. trattamento del rischio;
4. monitoraggio.

4.4.1.5. Mappatura dei processi

La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e attività, nonché delle responsabilità ad essi legate, è organizzata da ANAC, per aree generali:

- Area A: acquisizione e progressione del personale;
- Area B: contratti pubblici;
- Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico immediato per il destinatario;
- Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico immediato per il destinatario.

Le 4 Aree si articolano nelle Sottoaree e nei processi puntualmente descritti nell'Allegato 2 al P.N.A. 2013 (Piano Nazionale Anticorruzione) e nei suoi aggiornamenti.

Tali aree sono state integrate - con altre aree generali e specifiche delle camera di commercio - che hanno portato alla definizione del seguente elenco delle **Aree di rischio**:

A) Acquisizione e progressione del personale
B) Contratti pubblici
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
E) Area sorveglianza e controlli
F) Risoluzione delle controversie
G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
I) Affari legali e contenzioso - Altre Aree generali
M) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)
N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali

4.4.1.5. Metodologia seguita nel processo di analisi dei rischi.

Le logiche legate all'utilizzo delle schede di rilevazione dei rischi di processo partono dalle indicazioni del P.N.A. e dei suoi aggiornamenti, che prevedono di utilizzare i relativi allegati operativi per tener traccia di una serie di variabili utili alla gestione del rischio.

In particolare, le schede utilizzate comprendono le Aree previste dalla normativa e quelle individuate successivamente da ANAC e dalla Camera, seguendo le proprie specificità operative.

Le schede utilizzate per rilevare i punti salienti dell'analisi di ciascuna delle 4 Aree obbligatorie indicate all'Allegato 2 del P.N.A. 2013, e delle Aree Specifiche hanno permesso di approfondire i seguenti aspetti:

per ciascuna Area, processo, fase/attività, i possibili rischi di corruzione (classificati anche secondo le famiglie indicate da ANAC per il monitoraggio dei P.T.P.C.T. sulla piattaforma creata nel Luglio del 2019). Tali famiglie sono di seguito riportate:

- misure di controllo
- misure di trasparenza
- misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
- misure di regolamentazione
- misure di semplificazione
- misure di formazione
- misure di rotazione
- misure di disciplina del conflitto di interessi
- altre misure (organizzative, di segnalazione e protezione, di regolazione relazioni con lobbies, etc.)

per ciascun rischio, i fattori abilitanti

- mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli);
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;
- carenze di natura organizzativa - es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.;
- carenza di controlli);

per ciascun processo, fase/attività e per ciascun rischio, le misure obbligatorie e/o ulteriori (denominate specifiche) che servono a contrastare l'evento rischioso;

le misure generali o trasversali, trattate con riferimento all'intera organizzazione o a più Aree della stessa;

- per ciascun processo e misura il relativo responsabile;
- per ciascuna misura, il relativo indicatore e target di riferimento;

- per ciascuna misura, la tempistica entro la quale deve essere messa in atto per evitare il più possibile il fenomeno rischioso.

Proseguendo nel processo di gestione del rischio, la valutazione del rischio prende spunto dalle indicazioni del nuovo PNA 2019 per la valutazione del grado di rischio dei propri processi. Si è deciso, quindi, di adeguare il presente Piano alle indicazioni del PNA 2019 in merito alla Motivazione della misurazione applicata; a fianco di ogni misurazione e fascia di giudizio si riporta quindi un elemento qualitativo di analisi che permette di comprendere più agevolmente il percorso logico seguito.


Lo schema seguito è riportato di seguito con contenuti esemplificativi:

Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)	Motivazione della misurazione applicata e dati a supporto
Medio-Alto	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (mancanza di trasparenza e scarsità di controlli), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.

Le schede utilizzate per la valutazione del rischio richiamano quattro fasce di rischiosità così modulate sulla base dell'esperienza sino ad oggi maturata:

- BASSO (da 0 a 4),
- MEDIO (da 4,01 a 9),
- MEDIO-ALTO (da 9,01 a 14),
- ALTO (da 14,01 a 25).

Il modello che ne discende è di seguito sinteticamente rappresentato:



4.4.2. Analisi, valutazione e trattamento dei rischi.

L'analisi e la valutazione sono svolte mediante compilazione di apposite schede nelle quali viene evidenziato il livello di processo preso in esame e il livello di rischio connesso.

L'ultima fase del processo di gestione del rischio, ossia il trattamento del rischio, consiste nell'identificazione delle misure da implementare per neutralizzare o, comunque, ridurre quei rischi di fenomeni corruttivi individuati all'esito dell'attività di mappatura e valutazione del rischio.

Le Linee Guida ANAC - come già anticipato nell'introduzione - individuano le seguenti misure minime da adottare:

- *codice di comportamento;*
- *trasparenza;*
- *inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;*
- *incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;*
- *attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;*
- *formazione;*
- *tutela del dipendente che segnala illeciti;*
- *rotazione o misure alternative;*

- *monitoraggio.*

Nell'adozione di tali misure preventive, si è tenuto in debito conto del sistema di controllo interno esistente in quanto la Camera ha già in essere una strategia integrata offline-online per l'ascolto degli stakeholder. In sintesi, la strategia punta a raccogliere spunti sui seguenti principali aspetti:

- Camera di Commercio: identità a livello generale
- Piano anticorruzione: obiettivi strategici ed accessibilità
- Comunicazione online dell'Ente.

4.4.3. Le misure anticorruzione generali

Il P.T.P.C.T. deve individuare una serie di iniziative ed azioni anticorruzione, aggiornate soprattutto rispetto alle novità introdotte dalla normativa di riferimento e dagli aggiornamenti del PNA.

Di seguito l'elenco delle misure di prevenzione della corruzione che saranno adottate dalla Camera, alcune in continuità con gli anni precedenti ed altre che presentano profili di novità, tenuto conto delle novelle legislative intervenute in materia.

4.4.3.1. Codice di comportamento

L'Ente - che ha approvato il proprio Codice di comportamento con delibera n.65/G.C. del 22/05/2020 - ha provveduto alla diffusione del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale.

La trasmissione via e-mail a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi, nonché alle imprese fornitrici di servizi in favore dell'Amministrazione era stata precedentemente operata in modo autonomo dalle Camere accorpate.

Il codice di comportamento regola le seguenti importanti misure anticorruzione generali:

- Misure di disciplina del conflitto di interesse, inconfiribilità e incompatibilità;
- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali.

4.4.3.2. Rotazione del personale

La Camera di Commercio si è costituita il 31/10/2018, e il suo nuovo impianto organizzativo è stato sin da subito caratterizzato, ovviamente, da una forte discontinuità rispetto all'organizzazione, peraltro differente, delle cinque estinte Camere provinciali, a partire dall'assetto degli organi, dall'assetto macro e micro organizzativo.

La struttura organizzativa delle aree dirigenziale è stata oggetto diversi interventi di modifica in relazione alle cessazioni e assenze prolungate di alcuni dirigenti.

Per la struttura della Camera, l'applicazione di procedure di rotazione risulta essere, allo stato, di difficile attuazione in considerazione della grave carenza di organico dovuta ai pensionamenti ed alle cessazioni per altro motivo come evidenziato nella parte relativa ai fabbisogni del personale. In ogni caso si è proceduto nei seguenti termini:

1. per quanto attiene ai titolari di posizione organizzativa ogni tre anni viene organizzata la procedura di individuazione e assegnazione degli incarichi e, in ogni caso per ciascun incarico di P.O. viene individuata altra P.O. per la sostituzione e in caso di assenza; peraltro in due anni si prevede la sostituzione (per pensionamento) dei titolari del 15% delle PP.OO.
2. per il delicato compito di RUP delle procedure di affidamento è stata svolta nel 2020 una formazione generalizzata e approfondita a tutte le PP.OO. finalizzata al loro coinvolgimento e responsabilizzazione delle procedure, in quanto dalla costituzione dell'Ente tutte le innumerevoli procedure di affidamento hanno visto come RUP il dirigente dei servizi interni nonostante la norma non preveda che per ricoprire il ruolo di RUP sia necessaria la qualifica dirigenziale.

4.4.3.3. Tutela del whistleblower - procedura per la segnalazione di condotte illecite (WHISTLEBLOWING).

Il *whistleblowing* è uno strumento attraverso il quale un soggetto qualificato, titolare di un rapporto giuridico di seguito individuato, può segnalare condotte ed atti illeciti.

Il presente atto disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni di condotte ed atti illeciti, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase e le tutele di cui all'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 ed evidenziandone altresì le responsabilità in caso di utilizzo scorretto dell'istituto.

AMBITO SOGGETTIVO - WHISTLEBLOWER

Possono segnalare illeciti i dipendenti camerali, i collaboratori ed i consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, i lavoratori ed i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Camera di Commercio, i dipendenti di enti di diritto privato controllati dalla Camera, i dipendenti delle Aziende Speciali, che risultino testimoni o comunque a diretta e specifica conoscenza di condotte illecite poste in essere nell'ambito del rapporto di lavoro e decidano di segnalarle nell'interesse dell'integrità dell'Amministrazione.

Resta ferma la disciplina in merito agli obblighi di denuncia dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio; per questi soggetti la denuncia al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) o all'Anac non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'autorità giudiziaria.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Costituiscono oggetto di segnalazione le condotte ed i fatti illeciti di cui i soggetti elencati al paragrafo 1 siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Per condotte illecite si intendono non solo i delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere amministrativo a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati, o comunque distorto, delle funzioni pubblicistiche attribuite.

Non risultano meritevoli di tutela ai sensi della presente disciplina le segnalazioni fondate su:

- meri sospetti o voci;
- rimostranze personali del segnalante;
- rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione;
- rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi.

La denuncia è fatta nell'interesse dell'integrità e della legalità della PA e mai nell'interesse del segnalante.

CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e fornire il maggior numero di

elementi, a conoscenza del denunciante, utili per procedere alle dovute verifiche e controlli, anche ai fini dell'individuazione degli autori della presunta condotta illecita.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro" e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche le notizie che sono state acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative.

La segnalazione pertanto dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del segnalante;
- b) chiara e quanto più possibile completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; c) generalità dell'autore dei fatti, se conosciute;
- d) eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti;
- e) eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

SEGNALAZIONI ANONIME

La disciplina del whistleblowing e le conseguenti tutele non si applicano alle segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore: la tutela tipica dell'istituto verrà garantita, quindi, solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificati secondo le previsioni del paragrafo 3.

Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione dall'Amministrazione solo se relative a fatti di particolare gravità e solo se adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali da far emergere fatti e situazioni concretamente rilevanti e riferibili a contesti determinati al momento della segnalazione.

DESTINATARI E MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

La segnalazione di condotte illecite deve essere presentata, entro 5 giorni dalla conoscenza dell'illecito, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Camera di Commercio delle Marche, con una delle seguenti modalità:

- modalità informatica (da utilizzare in via preferenziale): attraverso la piattaforma informatica "*Whistleblowing*" accessibile anche dal sito camerale ;
- modalità cartacea (da utilizzare in via residuale): consegna a mano direttamente nelle mani del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza oppure posta cartacea inviata in busta chiusa recante la dicitura "riservata personale" indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

I soggetti che intendono segnalare situazioni di illecito di cui al presente atto devono preferibilmente utilizzare la piattaforma informatica (accessibile anche dal sito camerale al percorso "*Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione/ Whistleblowing*");

<https://cameradicommerciomarche.whistleblowing.it/>

La segnalazione viene effettuata compilando il relativo questionario attraverso tale piattaforma, e viene così trasmessa al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) garantendo la confidenzialità del segnalante.

La piattaforma permette il dialogo tra il segnalante e il RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti. La segnalazione può essere effettuata da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone). La tutela dell'anonimato è garantita in ogni fase del processo di segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi comportamenti o irregolarità posti in essere dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, tale comunicazione deve essere trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione tramite l'apposita sezione presente nel sito di ANAC all'indirizzo <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

Rimane impregiudicata la facoltà dei soggetti interessati di inoltrare segnalazione direttamente all'autorità giudiziaria competente o all'Anac.

ACCERTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE

Il RPCT prende in carico la segnalazione per una prima significativa istruttoria e dà comunicazione al segnalante dell'avvio dell'istruttoria medesima: in primo luogo effettua la valutazione della sussistenza dei requisiti essenziali per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste. Poi una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate.

L'istruttoria condotta dal RPCT deve consistere in un'attività di verifica e di analisi sui fatti segnalati. Se indispensabile, il RPCT richiede, tramite il canale dedicato nella piattaforma informatica o di persona, chiarimenti al segnalante e ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele, a garanzia della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Il RPCT deve fornire informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Il RPCT conclude la propria istruttoria entro 30 giorni dalla data di avvio della stessa. L'esito dell'attività istruttoria è comunicato al segnalante.

Nel caso di manifesta infondatezza della segnalazione, il Responsabile procede all'archiviazione.

Il RPCT, nel caso ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, trasmette una relazione delle risultanze istruttorie riferendo circa le attività svolte ai soggetti terzi competenti per l'adozione dei provvedimenti conseguenti:

- il Segretario Generale e il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;

- l'ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
- l'autorità giudiziaria competente e l'Anac, per i profili di rispettiva competenza;
- il Dipartimento della funzione pubblica.

La riservatezza del segnalante è tutelata anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata ai soggetti terzi di cui sopra.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'Ente, il RPCT procederà ad inoltrare solo il contenuto della segnalazione, omettendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. I soggetti interni all'Ente a cui è stata trasmessa la segnalazione devono informare il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti.

Nel caso di trasmissione all'autorità giudiziaria, all'Anac o al Dipartimento della funzione pubblica, il RPCT dovrà evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001.

Il RPCT deve comunicare al whistleblower a quale soggetto esterno o amministrazione la segnalazione sia stata trasmessa. Tale soggetto è da considerare, da quel momento, responsabile del trattamento dei dati. Laddove, nel contesto di indagini penali e contabili, l'Autorità giudiziaria o contabile chiedano al RPCT, per esigenze istruttorie, di conoscere l'identità del segnalante il RPCT può fornire tale indicazione, avvertendo preventivamente il segnalante.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge, garantendo la massima riservatezza.

Il RPCT dovrà tracciare riservatamente l'attività istruttoria svolta assicurando la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla ricezione, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

Il RPCT indica, con modalità tali da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero di segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento nella "Relazione annuale del responsabile della corruzione e della trasparenza sui risultati dell'attività svolta".

TUTELA E LIMITI ALLA TUTELA DEL SEGNALANTE

La Camera di Commercio delle Marche assicura la tutela del segnalante garantendo la riservatezza della sua identità in tutte le fasi, come previsto dall'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento di tali elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati qualora per ragioni istruttorie altri soggetti ne debbano essere messi a

conoscenza.

L'identità del segnalante non può essere rivelata, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 54 bis, comma 3, del D.Lgs. 165/2001:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Se, invece, la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo se il segnalante acconsente alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs.33/2013.

La violazione della riservatezza dell'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare.

Il dipendente che segnala condotte illecite al RPCT, all'Anac, all'autorità giudiziaria competente non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive è comunicata all'Anac dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali.

E' esclusa la responsabilità penale per il reato di "rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio" (art. 326 cp), nel caso in cui il whistleblower sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio. L'esclusione opera con i limiti previsti dall'art. 3 della legge 179/2017. Ai sensi del comma 3 del predetto articolo "Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine".

I cosiddetti *malicious reports* (ossia i casi in cui sia accertato che il segnalante abbia agito con la consapevolezza di rivelare una notizia non vera) sono esclusi dal beneficio delle tutele previste dall'art. 54- bis.

Le tutele previste dall'art. 54-bis nei confronti del segnalante cessano in caso di sentenza,

anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa.

E' fatta salva in ogni caso la relativa azione risarcitoria.

La protezione prevista dall'art. 54-bis non opera nei confronti del pubblico dipendente che viola la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

4.4.3.4. Formazione

Nell'impianto della L. 190/2012 la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica e della legalità costituisce una delle principali misure di prevenzione della corruzione.

Fra dicembre 2020 e febbraio 2021 è stato attuato l'aggiornamento formativo di tutti i dipendenti camerali in tema di trasparenza dell'attività amministrativa e di prevenzione del fenomeno della corruzione all'interno della PA mediante specifico corso (con rilascio di attestato finale previo superamento di test); poi riprogrammato anche per il 2022.

Inoltre nel periodo di vigenza del presente piano sarà garantito un piano di aggiornamento formativo costante, anche di informazioni e documenti sul tema della legalità e della trasparenza.

4.4.3.5. Pantouflage

Il comma 16-ter, dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, dedicato a "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi" del dipendente pubblico, così recita: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*.

Si tratta di una norma introdotta nell'ordinamento interno con finalità di contenimento del rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Infatti con la disposizione in esame il legislatore ha integrato la disciplina della prevenzione della corruzione nell'ambito della complessa e articolata materia degli incarichi pubblici, mediante l'introduzione di misure in materia di *post-employment* (appunto, il *pantouflage* o "incompatibilità successiva"), preordinate a ridurre i rischi connessi all'uscita del dipendente dalla sfera pubblica e al suo passaggio, per qualsivoglia ragione, al settore privato. Tali

misure si affiancano ai meccanismi di *pre-employment* (le c.d. "inconferibilità", ossia i divieti temporanei di accesso alla carica) e di *in-employment* (le c.d. "incompatibilità", ossia il cumulo di più cariche) previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante le "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", e finalizzati a sterilizzare possibili conflitti di interesse nell'accesso agli incarichi pubblici.

4.4.4. Regolarità dei flussi informativi: limite alla pubblicità dei dati - Protezione dei dati personali

La pubblicazione on-line delle informazioni deve rispettare alcuni limiti posti dalla legge: è necessario infatti delimitare le sfere di possibile interferenza tra disciplina della trasparenza e codice della privacy, in modo da realizzare un punto di equilibrio tra i valori - trasparenza, protezioni dei dati personali - che le diverse norme riflettono.

A maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

La principale novità introdotta dal regolamento è il principio di "responsabilizzazione", che attribuisce direttamente ai titolari del trattamento il compito di assicurare il rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, e la figura del D.P.O. (Data Protection Officer).

4.4.5. Regolarità dei flussi informativi: disciplina sull'Accesso e Registro degli accessi

Dal 2016 è stato previsto nell'ordinamento italiano un diritto di "accesso civico generalizzato", costruito sullo schema del Freedom of Information Act (FOIA) di tradizione anglosassone, ad opera del D.lgs n. 97/2016 in modifica del decreto trasparenza (D.Lgs 33/2013).

Qualsiasi cittadino ha diritto a poter ricevere copia di atti e di tutte le informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche, diversi ovviamente da quelli già pubblicati. Diritto che incontra alcuni limiti negli interessi pubblici o nella tutela degli incompressibili diritti individuali di riservatezza dei dati personali.

E' stato emanato nel corso del 2019 apposito atto interno regolamentare recante una sintesi delle tipologie di accesso e dei soggetti competenti a ricevere le istanze, iter procedimentale, gestione del registro degli accessi e modulistica, pubblicati nell'apposita sezione del sito camerale dedicata all'amministrazione trasparente.

4.4.6. Tempi e modalità di controllo dell'efficacia del P.T.C.P.T.

La Camera ha già in essere una strategia integrata offline-online per l'ascolto degli stakeholder. In sintesi, la strategia punta a raccogliere spunti sui seguenti principali aspetti:

- Camera di Commercio: identità a livello generale
- Piano anticorruzione: obiettivi strategici ed accessibilità
- Comunicazione online dell'Ente.

Gli strumenti di ascolto sono attualmente i seguenti:

Offline:

- contatto costante con i principali stakeholder assicurato dalla presenza negli Organi camerali dei rappresentanti sul territorio di tutte le categorie economiche oltre che delle Organizzazioni sindacali e dei Consumatori;
- attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dall'Ente, tramite la somministrazione ed elaborazione di questionari.

Online:

- Nel sito camerale è stata introdotto dal 2020 un apposito servizio denominato “Contatta gli uffici camerali” con una canale dedicato alla Compliance normativa (“Amministrazione Trasparente - Anticorruzione - Privacy”), attraverso cui raccogliere e gestire suggerimenti e segnalazioni in materia di lotta alla corruzione da parte degli stakeholder esterni.
- Nel sito camerale è pubblicato l'indirizzo di Pec a cui scrivere per eventuali informazioni, suggerimenti, pareri in merito alla Amministrazione Trasparente ed ai suoi contenuti.

Il monitoraggio interno sull'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione verrà realizzato con cadenza semestrale dal R.P.C.T. (Dirigente dell'Area Servizi Interni), responsabile della individuazione dei contenuti del Piano, nonché del controllo del procedimento di elaborazione, attuazione ed aggiornamento del Piano triennale, per verificare se le misure adottate nel PTPC siano state adottate, siano efficienti e perseguano i risultati attesi.

4.4.7. Sezione Trasparenza

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità costituisce parte integrante del presente Piano. Il principio della trasparenza infatti, è strettamente correlato con l'esigenza di prevenire la corruzione e l'illegalità, cosicché l'agire in trasparenza costituisce in sostanza un irrinunciabile strumento di prevenzione e contrasto al rischio di illecito all'interno della P.A.

La trasparenza amministrativa, affiancata dall'*accountability* - termine di derivazione anglosassone che indica la responsabilità degli amministratori pubblici a dar conto ai cittadini del loro operato – costituisce un pilastro nella strategia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità.

La Camera di Commercio delle Marche ottempera agli adempimenti di trasparenza secondo la mappa degli adempimenti di cui alla tabella allegata (**ALLEGATO 2 - AMMINISTRAZIONE**

TRASPARENTE - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILITA') con l'indicazione dei responsabili competenti per l'individuazione dei contenuti del piano, dei dati richiesti dalla norma, tenuti alla pubblicazione sul sito istituzionale dei dati.

A tal fine è stato utilizzato come schema quello riepilogativo di tutti gli obblighi di pubblicazione allegato alla delibera ANAC sopra citata; lo schema è stato modificato con l'eliminazione dei (soli) adempimenti ritenuti non riferibili ad una Camera di Commercio e di quelli individuati da ANAC come non più soggetti a pubblicazione obbligatoria.

Dal punto di vista operativo la Camera effettua le pubblicazioni previste nella sezione "Amministrazione trasparente" avvalendosi di apposito applicativo ("Pubblicamera").

Le pubblicazioni antecedenti all'accorpamento (fino al 31/10/2018) relative alle Camere accorpate sono disponibili nei vecchi siti Camerali (la cui versione "statica" è accessibile dai link presenti nella home page del sito camerale).

ALLEGATO - Misure generali e specifiche - Schede di rischio

ALLEGATO - Amministrazione trasparente: Obblighi di pubblicazione/Responsabilità

[...]